

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI GENETICI DELLA SPECIE SUINA

CAPITOLO I ORGANIZZAZIONE

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 52 del 11 maggio 2018, l'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS), giuridicamente riconosciuta con D.P.R. n. 2031 del 23 dicembre 1962, gestisce in qualità di Ente selezionatore i programmi genetici per la conservazione ed il miglioramento genetico delle razze suine sulla base del presente disciplinare in attuazione della normativa dell'Unione europea.

Art. 2

I programmi genetici di razza operano su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Essi perseguono uno o più dei seguenti scopi: miglioramento della razza, conservazione della razza, creazione e ricostituzione di una razza.

Attualmente sono attivi i seguenti programmi genetici:

- a) Per le razze: Large White italiana, Landrace italiana e Duroc italiana, con finalità di miglioramento della razza.
- b) Per le razze: Apulo Calabrese, Casertana, Cinta senese, Mora romagnola, Nero siciliano, Sarda e Pietrain con finalità di conservazione della razza.
- c) Per le razze: Nero di Parma e Nero di Lomellina con finalità di ricostituzione della razza.

Previa delibera della Commissione tecnica centrale, di cui al successivo art. 5, potranno essere istituiti programmi genetici per altre razze o soppressi quelli già esistenti.

Se esistenti, eventuali denominazioni alternative o locali delle razze autoctone, di cui alla lett. b) e delle razze ricostituite, di cui alla lettera c) sono riportate in un elenco approvato dalla Commissione tecnica centrale e riportato nelle Norme tecniche di cui all'art. 23.

Art. 3

L'ANAS provvede alla realizzazione dei programmi genetici con:

- La Commissione tecnica centrale (CTC);
- L'Ufficio centrale (UC).

Art. 4

La CTC determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione dei programmi genetici; predispone inoltre le norme tecniche di cui al successivo art. 23 ed eventuali modifiche al presente disciplinare ed al disciplinare delle prove in stazione di cui al successivo art. 18.

Provvede altresì a valutare ogni altra attività o iniziativa, utili al miglioramento o alla conservazione delle popolazioni suine oggetto di programmi genetici.

Provvede alla predisposizione delle norme per l'attuazione delle prove genetiche in stazione e delle valutazioni morfo-funzionali.

Può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati problemi.

Della CTC fanno parte:

- 2 funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Autorità competente), dallo stesso nominati, di cui uno incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare.
- 3 funzionari esperti in zootecnia rappresentanti delle regioni a statuto ordinario e speciale facendo comunque salva la partecipazione di almeno un rappresentante, rispettivamente per l'Italia settentrionale, l'Italia centrale e l'Italia meridionale ed insulare. La nomina di tali funzionari viene fatta dai competenti Assessorati regionali per l'agricoltura.
- 1 funzionario del Ministero della Salute - Servizi Veterinari - nominato dallo stesso Ministero.
- 3 esperti in zootecnia, di cui uno del Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura del CREA, nominati dall'Autorità competente su proposta dell'ANAS.
- 5 rappresentanti degli allevatori, nominati dall'ANAS.
- Il Presidente dell'ANAS o suo delegato.

Il Direttore dell'ANAS partecipa alle riunioni con voto consultivo ed assume anche le funzioni di segretario.

La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente ed un Vice presidente.

I componenti della CTC restano in carica per un triennio e possono essere confermati, tranne i rappresentanti degli allevatori, che possono essere riconfermati una sola volta.

In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC.

Il Presidente convoca le riunioni con almeno 8 giorni di preavviso.

La riunione di insediamento viene convocata dal Direttore dell'ANAS.

Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 5

L'UC provvede:

- all'espletamento dei compiti necessari ad assicurare la corretta operatività dei programmi genetici;
- a coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione a quanto stabilito nel presente disciplinare;
- alla elaborazione e pubblicazione dei dati, riguardanti i suini iscritti, rilevati presso i centri genetici e gli allevamenti;
- alla predisposizione ed emissione dei certificati zootecnici richiesti dagli allevatori iscritti, e all'emissione degli attestati di appartenenza alla razza richiesti dai proprietari degli animali registrati alla Sezione supplementare anagrafica di cui al successivo art.8;
- alla diffusione di altri documenti e pubblicazioni inerenti i programmi genetici.

Responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle norme tecniche, delle delibere della CTC è il direttore dell'ANAS.

CAPITOLO II PARTECIPAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI AI PROGRAMMI GENETICI ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI

Art. 6

L'ammissione ad uno specifico programma genetico è richiesta all'UC, per iscritto, dagli allevatori interessati. Possono essere ammessi gli allevamenti in possesso dei requisiti di cui all'art.13 del regolamento UE 2016/1012 che:

- a) si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico o di conservazione nei termini previsti dal programma genetico;
- b) dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal programma genetico;
- c) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità sanitarie.

Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b), è pronunciato dall'UC. A tal fine è costituito l'Albo degli allevamenti che partecipano a ciascun programma genetico di razza. Sono esclusi dall'iscrizione al predetto Albo gli allevamenti che hanno esclusivamente soggetti registrati alla sezione supplementare anagrafica.

L'UC procede alla radiazione degli allevamenti che abbiano presentato le proprie dimissioni dal programma genetico, nonché degli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.

L'allevatore, per il quale l'UC non abbia dato giudizio di idoneità favorevole all'iscrizione, oppure abbia adottato provvedimenti di radiazione dell'allevamento o di riproduttori, può presentare ricorso all'ANAS secondo le modalità descritte al successivo art. 20.

Art. 7

I programmi genetici si attuano sugli animali dei libri genealogici, i quali si articolano in:

- Sezione principale, nella quale sono iscritti i suini con i requisiti descritti al successivo art. 8.
- Sezione supplementare transitoria, ove prevista, nella quale sono iscritti i suini con i requisiti descritti al successivo art. 8.

- Sezione supplementare anagrafica, ove prevista, nella quale sono iscritti i suini con i requisiti descritti al successivo art. 8.
- Sezione specifica, nella quale sono iscritti i suini di razza Large White, Landrace e Duroc provenienti da Libri genealogici con finalità di selezione diverse da quelle delle razze italiane (Art. 64, comma 7, Reg.1012/2016).

Art. 8

I requisiti per essere ammessi alle diverse sezioni del Libro genealogico sono:

➤ **Sezione principale**

- Classe Base

Sono iscritti:

- i. maschi e femmine con genitori e nonni iscritti alla sezione principale;
- ii. femmine con padre, nonni paterni e nonno materno iscritti alla sezione principale e madre e nonna materna iscritte alla sezione supplementare transitoria, ovvero la madre iscritta alla sezione principale e la nonna materna iscritta alla sezione supplementare transitoria.

Inoltre, ai sensi del punto 7 dell'art. 64 del regolamento UE 2016/1012, possono essere iscritti alla sezione principale:

- iii. i maschi e le femmine con madre iscritta nella Sezione specifica purché almeno sette bisnonni siano iscritti nella Sezione principale;
- iv. i maschi e le femmine fratelli pieni coetanei di un gruppo iscritti alla sezione specifica che abbia superato con esito positivo la valutazione genetica di cui al Disciplinare delle prove in Stazione.

- Classe Femmine in selezione

Femmine che hanno partorito almeno una volta, provenienti dalla classe base, sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal programma genetico e prive di caratteri incompatibili con i criteri identificativi della razza descritti nelle norme tecniche. Le femmine provenienti dalla classe base possono essere qualificate "Madri Selezionate" sulla base delle loro prestazioni e delle valutazioni genetiche e morfologiche previste dalle Norme tecniche. La qualifica di "Madri Selezionate" può essere revocata in caso di diminuzione del valore genetico o per l'accertata condizione di portatrici di caratteri genetici indesiderati. Le femmine per le quali non venga confermata l'ascendenza vengono trasferite, se in possesso delle caratteristiche di razza, alla Sezione supplementare transitoria.

- Classe Maschi in selezione

Maschi di 8 mesi d'età provenienti dalla classe base privi di caratteri incompatibili con i criteri identificativi della razza descritti nelle norme tecniche. Tutti i maschi iscritti a questa classe sono abilitati alla Inseminazione naturale. Dopo conferma dell'ascendenza, i maschi concepiti da "Madri Selezionate" possono essere abilitati alla Inseminazione Artificiale (I.A.) sulla base del superamento con esito favorevole delle valutazioni genetiche e morfologiche previste dalle Norme Tecniche. Per le razze definite a rischio di estinzione, in deroga al presente paragrafo, la CTC può consentire, a determinate condizioni, l'iscrizione alla sezione principale dei maschi registrati nella sezione supplementare transitoria.

➤ **Sezioni supplementari**

Per le razze i cui programmi genetici prevedano sezioni supplementari, così come indicato nelle Norme Tecniche, vi vengono registrati gli animali con genealogia insufficiente per l'iscrizione

nella Sezione principale. I maschi registrati nelle sezioni supplementari non possono essere utilizzati per la riproduzione.

- Sezione supplementare transitoria
Maschi e femmine in possesso delle caratteristiche di razza, di cui alle Norme Tecniche, e sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal programma genetico.
- Sezione supplementare anagrafica
Maschi e femmine con caratteristiche morfologiche riconducibili alla razza, non sottoposti ai programmi di raccolta dati in campo anche se previsti dal programma genetico, registrati a richiesta del proprietario.

➤ **Sezione specifica**

Sono iscritti

- maschi e femmine delle razze Large White, Landrace e Duroc, appartenenti ad allevamenti iscritti e provenienti da Libri genealogici ufficiali di Paesi UE o da Libri genealogici di Paesi terzi ufficialmente riconosciuti;
- femmine nate in Italia, appartenenti ad allevamenti iscritti, figlie di uno o entrambi i genitori iscritti alla sezione specifica. L'iscrizione alla Sezione specifica di femmine nate in Italia da madre importata gravida è subordinata alla presentazione della copia del certificato zootecnico con riportate le informazioni circa l'avvenuta fecondazione ed il verro fecondante.

Art. 9

I maschi in selezione abilitati alla I.A., di cui al precedente art. 8, sono distinti nelle seguenti due sottoclassi.

- Sottoclasse verri I.A. Selezione:
 - i maschi in selezione abilitati alla I.A. delle razze Large White italiana, Landrace italiana e Duroc italiana appartenenti ad allevamenti iscritti, in possesso dei requisiti previsti dalle Norme tecniche per la sottoclasse.
- Sottoclasse verri I.A. Diffusione:
 - i maschi in selezione abilitati alla I.A. delle razze Large White italiana, Landrace italiana e Duroc italiana appartenenti ad allevamenti iscritti, in possesso dei requisiti previsti dalle Norme tecniche per la sottoclasse.
 - i fratelli pieni coetanei o più giovani dei maschi di cui al punto precedente.

I verri iscritti alla sottoclasse verri I.A. Diffusione delle razze Large White italiana, Landrace italiana e Duroc italiana sono esclusivamente destinati alla produzione di suini da ingrasso.

CAPITOLO III
FINALITA' DELLA SELEZIONE E DELLA CONSERVAZIONE; CRITERI E
STRUMENTI
DEI PROGRAMMI GENETICI

Art. 10

Finalità dei programmi genetici a scopo di miglioramento

Razze Large White italiana e Landrace italiana

La selezione dei suini delle razze Large White italiana e Landrace italiana si propone di mantenere la tradizionale copertura adiposa della carcassa e la qualità della carne per la trasformazione in prodotti tipici stagionati a base di carne suina, come previsto dai Disciplinari dei prosciutti DOP di Parma e San Daniele.

In secondo luogo la selezione si propone di migliorare i caratteri riproduttivi, con particolare riferimento alla prolificità ed all'attitudine materna.

Infine, compatibilmente con le finalità sopra enunciate, la selezione mira ad aumentare la produzione economica di tagli carnosì e l'adattabilità dei suini alle condizioni di allevamento intensivo.

Razza Duroc italiana

La selezione dei suini della razza Duroc italiana si propone di contenere i depositi adiposi tra i fasci muscolari della coscia e di mantenere la tradizionale copertura adiposa della carcassa e la qualità della carne ai fini della trasformazione in prodotti tipici stagionati a base di carne suina, come previsto dai Disciplinari dei prosciutti DOP.

Inoltre, compatibilmente con le finalità sopra enunciate, la selezione mira ad aumentare la produzione economica di tagli carnosì e l'adattabilità dei suini alle condizioni di allevamento intensivo.

Art. 11

Finalità dei programmi genetici con scopi di conservazione e ricostituzione

Razze Cinta senese, Mora Romagnola, Nero siciliano, Casertana, Apulo-Calabrese, Sarda

La conservazione o salvaguardia dei suini delle suddette razze si persegue mediante il consolidamento delle caratteristiche di rusticità, anche attraverso il contenimento della consanguineità, nonché il miglioramento delle prestazioni produttive e riproduttive in condizioni di allevamento brado e semibrado mediante l'aumento delle capacità di sfruttamento delle risorse alimentari disponibili nelle aree marginali.

Razza Pietrain

La conservazione dei suini della razza Pietrain si propone il mantenimento dei caratteri di razza in purezza.

Razze Nero di Parma, Nero di Lomellina

La ricostituzione delle suddette razze si propone l'ottenimento di suini con i caratteri di razza

Art. 12

Criteria per il miglioramento genetico delle razze sottoposte a selezione

Le finalità della selezione di cui al precedente art.11 vengono perseguite attraverso la rilevazione e l'elaborazione dei seguenti caratteri che costituiscono i criteri di selezione:

Caratteri qualitativi:

Spessore del lardo sottocutaneo;
Calo di peso delle cosce durante la prima salagione;
Presenza ed estensione dei depositi adiposi intermuscolari.

Caratteri quantitativi:

Consumo degli alimenti;
Peso vivo;
Peso dei tagli ottenuti dal sezionamento della carcassa.

Caratteri riproduttivi:

Numero dei nati vivi;
Numero di mammelle.

Genotipi:

Rilevazione di genotipi ad effetto noto di particolare interesse.

Art. 13

Strumenti per il miglioramento genetico delle razze sottoposte a selezione

Gli strumenti della selezione sono:

- i dati raccolti in allevamento;
- i dati raccolti nei centri genetici;
- i risultati degli esami di laboratorio;
- gli indici selettivi derivati dall'elaborazione dei dati citati;
- la diffusione del germoplasma selezionato.

Art. 14

Informazioni raccolte in allevamento:

- inseminazioni;
- aborti;
- numero dei nati vivi per ogni parto;
- numero dei nati morti per ogni parto;
- numero di suinetti schiacciati in ogni nidiata;
- numero dei suinetti svezzati da ogni nidiata;
- numero di mammelle di ogni suinetto iscritto;
- morte, acquisto e vendita dei soggetti iscritti;
- altre eventuali informazioni previste dall'UC.

Tutti i dati inviati all'UC devono essere correttamente accompagnati dall'identificativo del soggetto cui le informazioni si riferiscono, dal codice dell'allevatore presso il quale il soggetto si trova, e da ogni altra specifica richiesta dall'UC sia per quanto riguarda i contenuti informativi che per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei dati.

CAPITOLO IV IDENTIFICAZIONE DEI SUINI ISCRITTI

Art. 15

L'identificazione ufficiale dei suini è effettuata secondo quanto previsto dalle Norme tecniche di cui all'art. 23.

CAPITOLO V DOCUMENTI UFFICIALI DEI PROGRAMMI GENETICI

Art. 16

Per l'attuazione dei programmi genetici sono previsti i seguenti documenti che possono essere realizzati anche in formato elettronico:

- 1) albo allevamenti che partecipano a ciascun programma genetico;
- 2) elenco soggetti iscritti alla Sezione principale, Classe base, distinti per razza;
- 3) elenco scrofe iscritte alla Sezione principale, Classe Femmine in selezione, distinte per razza;
- 4) elenco scrofe "Madri selezionate, distinte per razza;
- 5) elenco verri iscritti alla Sezione principale, Classe Maschi in selezione, distinti per razza;
- 6) elenco verri classe I.A. selezione, distinti per razza;
- 7) elenco verri classe I.A. diffusione, distinti per razza;
- 8) certificato zootecnico per i riproduttori iscritti alla sezione principale e alla sezione supplementare e le femmine nate in Italia iscritte alla sezione specifica con un genitore iscritto alla sezione principale;
- 9) attestato appartenenza alla razza per i suini registrati nella sezione supplementare anagrafica.

I documenti di cui ai punti 1), 2), 3) 4), 5), 6) e 7) sono predisposti dall'UC per ogni allevamento iscritto e sono resi disponibili per via telematica.

Il certificato di cui al punto 8) e l'attestato di cui al punto 9) sono rilasciati dall'UC e forniti agli allevatori che ne facciano richiesta in formato cartaceo o elettronico firmato digitalmente.

Eventuali altri moduli, registri e schede, che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'UC.

Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere stampigliata in modo evidente la parola "*duplicato*".

Art. 17

L'UC rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative all'identificazione degli allevamenti iscritti all'albo di cui all'art. 6, nonché l'identificazione e le caratteristiche anagrafiche, genealogiche, morfo-funzionali e genetiche dei suini iscritti alle diverse sezioni del Libro genealogico.

Quanto sopra non si applica agli animali registrati nella Sezione supplementare anagrafica

CAPITOLO VI PROVE GENETICHE IN STAZIONE

Art. 18

Alla valutazione genetica dei riproduttori delle razze sottoposte a programma di miglioramento genetico, ANAS provvede secondo quanto previsto dall'apposito disciplinare delle prove in stazione.

CAPITOLO VII OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI

Art. 19

L'allevatore di cui all'art.6 si impegna:

- ad osservare il presente disciplinare nonché le disposizioni impartite per l'attuazione operativa dei programmi genetici;
- a concorrere con le quote e contributi stabiliti da ANAS a pena, in caso di morosità, di sospensione dal programma genetico;
- ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce e tenuta delle registrazioni
- a mantenere i suini allevati, ed in particolare i riproduttori, in ricoveri igienici che consentano una razionale esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione;
- a fornire all'Ufficio Centrale qualunque chiarimento e notizia gli venga richiesta sul proprio allevamento;
- a consentire ad ANAS l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Libro genealogico a fini di ricerca, indagine e certificazione.
- a rispettare i termini prescritti dall'UC per l'utilizzo di marchi e segni distintivi depositati dall'ANAS.

Art. 20

Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:

- radiazione dal Libro genealogico di tutti o parte dei suoi suini in caso di inattendibilità dei loro dati anagrafici, produttivi o genomici;
- ammonimento;
- sospensione temporanea dal programma genetico;
- esclusione dal programma genetico;
- denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.

I provvedimenti di cui sopra sono deliberati dall'UC, l'allevatore interessato può presentare ricorso all'ANAS con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.

Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita da 3 membri nominati dal Comitato Direttivo ANAS che rimangono in carica 3 anni.

La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

CAPITOLO VIII FINANZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 21

Al finanziamento delle attività dei programmi genetici si provvede con:

- quote associative;
- contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;

- contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
- contributi per uso marchi depositati
- contributi europei, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- altre eventuali entrate.

CAPITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22

Registri, certificati, marchi, sigilli e moduli, nonché gli atti in genere dell'Ente selezionatore contraddistinti dal marchio depositato da ANAS, hanno valore ufficiale e legale.

Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

Art. 23

Le Norme tecniche stabiliscono:

- i caratteri morfologici delle razze;
- le denominazioni alternative o locali delle razze autoctone;
- i requisiti minimi per l'iscrizione dei riproduttori;
- i requisiti genotipici specifici;
- l'accertamento degli ascendenti;
- i programmi genetici con sezioni supplementari;
- l'identificazione dei suini;
- la partecipazione degli allevamenti alle prove genetiche in stazione;
- i diritti e i doveri degli allevatori iscritti.

Le Norme tecniche sono emanate dall'UC, previo conforme parere della CTC e dopo approvazione dell'Autorità competente.

Le Norme tecniche possono essere modificate su iniziativa dell'Autorità competente o dell'ANAS.

Le modifiche di iniziativa dell'Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Le modifiche proposte da ANAS vengono trasmesse all'Autorità competente, entro 60 giorni dalla data della delibera di conformità assunta dalla CTC. Esse entrano in vigore dalla data del decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse all'Autorità competente salvo intervenuto parere contrario di quest'ultimo.

Art. 24

Le modifiche di iniziativa dell'Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'ANAS, previo conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse all'Autorità competente, salvo intervenuto parere contrario di quest'ultima.